VADEMECUM AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

In applicazione a quanto previsto dal protocollo sottoscritto il 9 dicembre 2021 dal Tribunale di Bolzano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano ha istituito, presso la propria sede in Bolzano, piazza del Tribunale n. 1, uno sportello gratuito, a disposizione (previo appuntamento) di tutti gli interessati, che ha la finalità di informare agevolare e sostenere i cittadini nell'accesso all'istituto dell'amministrazione di sostegno.

I cittadini che si rivolgeranno allo sportello riceveranno, nella totale gratuità:

a.- *informazioni riguardanti*:

- il ruolo e i compiti dell'amministratore di sostegno;
- il procedimento di nomina, le modalità e la documentazione necessaria;
- lo svolgimento dell'incarico e la presentazione di istanze.

b.- *ausilio e supporto*:

- nella verifica della completezza dei documenti allegati al ricorso da depositare presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- nella consegna di fac-simile delle eventuali istanze da sottoporre all'approvazione del Giudice Tutelare e del rendiconto;
- nella comprensione dei poteri e doveri derivanti dal decreto di nomina.

L'amministrazione di sostegno: la legge di riferimento

L'amministrazione di sostegno è un istituto introdotto per la tutela di soggetti che non sono, parzialmente o totalmente, in grado di occuparsi della cura dei propri interessi, in via temporanea o permanente. E' stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, con la finalità "*di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile, della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*".

L'amministrazione di sostegno è andata ad affiancarsi ad altri istituti già esistenti, come l'interdizione e l'inabilitazione. A differenza di questi, tuttavia, essa si configura come misura personalizzata di tutela, flessibile ed adattabile alla situazione concreta, che mira a conservare, valorizzandola, per quanto possibile, la capacità di agire della persona, che viene mantenuta in tutti gli ambiti per i quali il decreto di nomina non stabilisca diversamente. Per questo motivo, l'amministrazione di sostegno è stata sin da subito molto utilizzata, ed ha via via soppiantato le vecchie (e più rigide) misure di tutela, che ormai hanno di fatto un campo di applicazione del tutto residuale.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12 integra la legislazione statale in materia di amministrazione di sostegno, disciplinando la promozione e la valorizzazione dell'istituto e riconoscendo il suo valore quale strumento di aiuto e tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi.

L’avvio della procedura

Ai sensi degli articoli 406 e 417 del codice civile, possono proporre il ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno le seguenti persone:

- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell’interdetto;
- curatore dell’inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno;
- pubblico ministero.

Inoltre, vi sono dei soggetti che hanno un obbligo giuridico al riguardo, ovvero “*i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona,ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione disostegno*”. Essi dovranno proporre il ricorso al Giudice Tutelare, o, in alternativa, dovranno far pervenire segnalazione al pubblico ministero, che valuterà la eventuale proposizione del ricorso.

La nomina dell’amministratore di sostegno

Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno sipropone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.

Il ricorso deve contenere:

- le generalità del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- l’indirizzo ove vive abitualmente il beneficiario (in alcuni casi può essere diverso dalla residenza - anagrafica);
- le ragioni per le quali si chiede la nomina di un amministratore di sostegno;
- le generalità e il domicilio dell’eventuale coniuge, dei discendenti, degli ascendenti , dei fratelli, o dei conviventi del beneficiario.

Il ricorrente deve indicare, inoltre, le proprie generalità e i propri recapiti, per consentire alla Cancelleria del Tribunale di contattarlo.

Per consentire al Giudice Tutelare di adattare il proprio eventuale provvedimento di apertura dell’amministrazione alle concrete esigenze del beneficiario, è opportuno inoltre specificare nel ricorso quali azioni il beneficiario sia in grado di compiere da solo, quali con assistenza e quali invece non sia per nulla in grado di compiere. È inoltre consigliabile indicare se il beneficiario sia in grado o meno di gestire in autonomia

somme di denaro, proponendo al Giudice un importo settimanale o mensile che possa essere assegnato al medesimo in gestione diretta.

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

- estratto di nascita del beneficiario o fotocopia del documento d'identità;
- stato di famiglia;
- certificato storico di famiglia;
- documentazione sanitaria;
- eventuali relazioni dei servizi sociali.

Inoltre, può essere opportuno – al fine di rendere più agevole la decisione del Giudice tutelare – depositare copia di eventuale documentazione utile a dettagliare la situazione personale e patrimoniale del beneficiario.
Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato a comparire innanzi al Giudice tutelare a causa di non trasportabilità dovuta alla propria condizione fisica, è necessario evidenziare la circostanza nel ricorso, allegando specifica certificazione medica.

Il Giudice competente

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno si presenta al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). Se residenza anagrafica e domicilio non coincidono, si fa riferimento al luogo di effettivo domicilio (ad esempio nel caso in cui il beneficiario sia stabilmente inserito in struttura residenziale di cura senza tuttavia avervi spostato la propria residenza).

L'assistenza di un legale

Il ricorso può essere presentato direttamente dal ricorrente senza il patrocinio di un difensore. Si segnala tuttavia che una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., 29/11/2006, n. 25366) ha stabilito che è necessaria l'assistenza di un legale nei casi di particolare gravità, cioè nei casi in cui il provvedimento richiesto comporta una notevole limitazione della capacità di agire ed una compressione dei diritti del beneficiario della misura. In tal caso il beneficiario, se rientra nei limiti di reddito stabiliti dalla vigente normativa, può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Il procedimento

A seguito del deposito del ricorso, il Giudice Tutelare fissa l'udienza di comparizione avanti a sé, nel corso della quale sentirà personalmente la persona a favore della quale si chiede l'apertura dell'amministrazione (art. 407 c.c.).
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono poi essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona a favore della quale si chiede l'apertura dell'amministrazione e ai parenti indicati nel ricorso; il Giudice Tutelare, nel decreto di fissazione dell'udienza, può comunque limitare il numero delle persone a cui la notificazione deve essere effettuata.

All'udienza, il Giudice Tutelare sente la persona a favore della quale è stata richiesta l'apertura dell'amministrazione, ed inoltre i ricorrenti e le persone presenti indicate nel ricorso. Al fine di emettere un provvedimento che tuteli nel modo migliore il beneficiario, il Giudice può decidere di assumere ulteriori informazioni, oppure può disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
In casi di particolare gravità, anche prima dell'udienza il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, che resta in carica sino a revoca o sino alla nomina di amministratore di sostegno definitivo.

Il decreto di nomina

Se, all'esito dell'istruttoria (che può esaurirsi nel corso della prima udienza o protrarsi in udienze successive) il Giudice Tutelare ritiene sussistenti i presupposti di legge e l'interesse del beneficiario, entro 60 giorni procederà a redigere il decreto di nomina.
Il decreto di nomina deve contenere (art. 405 c.c.):

- le generalità della persona beneficiario;
- le generalità dell'Amministratore di Sostegno;
- la durata dell'incarico (che può essere a tempo indeterminato o determinato);
- l'oggetto dell'incarico: gli atti che l'Amministratore di Sostegno deve compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario potrà compiere con l'assistenza dell'Amministratore; i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario; la periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario.

L'art. 409 prevede che il beneficiario conservi la capacità di agire "*per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno*". Perciò egli potrà compiere qualsiasi atto che non venga espressamente menzionato nel decreto di nomina. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Il decreto è modificabile dal Giudice Tutelare in qualsiasi momento successivo, se mutano le esigenze di tutela del beneficiario.
Contro il decreto che dispone sulla richiesta di amministrazione di sostegno, sia di rigetto che di accoglimento, può esser proposto reclamo in Corte d'Appello – con patrocinio di un avvocato - entro dieci giorni dalla notificazione (art. 720 bis c.p.c.). Il provvedimento dell'amministrazione di sostegno sarà trasmesso dalla Cancelleria all'anagrafe competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita (art. 405 c.c.).

La scelta dell'amministratore di sostegno

Ai sensi dell'art. 408 c.c., la scelta dell'amministratore di sostegno avviene tenendo in considerazione unicamente la cura ed agli interessi del beneficiario: l'amministratore di sostegno deve essere quindi una persona che possa soddisfare al meglio tali esigenze.
Il Giudice tutelare, nella scelta, può quindi decidere di nominare la persona eventualmente indicata dal ricorrente o dal beneficiario nel ricorso, oppure preferire la nomina di un familiare; in mancanza, o in presenza

di validi motivi, il Giudice può nominare una persona terza rispetto al nucleo familiare, eventualmente da scegliere sulla base di specifiche competenze professionali da un apposito elenco. Sulla base di quanto previsto dal protocollo sottoscritto il 9 dicembre 2021 dal Tribunale di Bolzano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano tiene, ed aggiorna annualmente, un elenco di iscritti all'Albo che abbiano manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, al fine di agevolare il Giudice Tutelare nel reperire celermente un professionista disponibile ad assumere l'incarico nelle situazioni in cui ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità.

I compiti dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno deve agire sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (articolo 408 c.c.), informando per quanto possibile il beneficiario circa gli atti da compiere e coinvolgendolo, per quanto possibile, nelle scelte e nelle decisioni.
L'oggetto dell'incarico, determinato nel decreto di nomina, individua i compiti dell'amministratore di sostegno. Essi potranno riguardare (alternativamente o congiuntamente):

- la cura della persona, intesa sia come cura della salute sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali;
- la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario, volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.

L'amministratore di sostegno deve informare tempestivamente il Giudice tutelare nei casi in cui si presenti una divergenza con il beneficiario circa gli atti da compiere o nel caso in cui si presenti un mutamento delle condizioni di vita o di autonomia del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare ogni qual volta egli debba compiere atti eccedenti i poteri di cui al decreto di nomina, o per i quali la legge prevede la previa autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale. A tale riguardo, si evidenzia che

<u>E' sempre richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare</u> per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

<u>E' sempre richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per</u>:

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Rimborso spese e indennità

L'incarico di amministratore di sostegno è gratuito.

Se, durante l'esecuzione del proprio incarico, l'amministratore di sostegno abbia anticipato delle spese per conto del beneficiario o ne abbia sostenute per la cura delle relative esigenze, egli può chiederne il rimborso al Giudice tutelare.

L'amministratore di sostegno, se nominato all'esterno del nucleo familiare (ad esempio il professionista incaricato) potrà chiedere al giudice, contestualmente al deposito del rendiconto, la liquidazione di un'equa indennità ex art. 379 c.c.

L'ammontare dell'indennità, decisa dal Giudice tutelare, sarà commisurato all'effettiva capacità economica dell'amministrato, alla natura delle attività svolte dall'amministratore di sostegno (anche tenendo presente la gravosità delle medesime) ed all'utilità che l'attività dell'amministratore di sostegno possa aver portato all'amministrato dal punto di vista sia economico-patrimoniale sia personale e sociale.

Il protocollo sottoscritto il 9 dicembre 2021 dal Tribunale di Bolzano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano prevede il perfezionamento del medesimo con una sezione volta a concordare principi generali per la liquidazione delle indennità agli avvocati che ricoprano il ruolo di amministratore di sostegno.